Credito aree svantaggiate (Art. 8 legge 388/2000) Ampliamento di immobili in comodato

5 Marzo 2003

Nell`ipotesi di lavori di ampliamento di un immobile strumentale detenuto dall`impresa a titolo di comodato, il credito d`imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all`art. 8 della Legge 388/2000 non compete, in quanto trattasi di costi riferiti a beni che non hanno una loro autonoma funzionalità rispetto all`immobile già esistente.

L`Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 55/E del 4 marzo 2003, precisa che tali spese sono classificate contabilmente tra le "Altre immobilizzazioni immateriali"", disciplinate, ai fini della deducibilità fiscale, dall`art. 74 del TUIR (D.P.R. 917/1986) che ne prevede, in quanto "*spese relative a più esercizi*", la deducibilità nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio.

Pertanto, tali investimenti, anche se di natura incrementativa, non sono agevolabili ai sensi dell`art. 8 della Legge 388/2000, in quanto non costituiscono beni, ma meri costi.

Resta comunque confermata l`applicabilità dei benefici per i medesimi interventi su immobili esistenti, posseduti e direttamente utilizzati dall`impresa.

3898-Risoluzione n. 55-E del 4 marzo 2003.pdfApri